

REGOLAMENTO (CE) N. 1658/2000 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2000

relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità nell'esercizio contingentale 2001 di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel novembre del 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari. La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere commerciali che si terranno nel 2000.
- (2) In passato sono già stati aperti contingenti supplementari per alcuni paesi terzi in occasione di fiere commerciali.
- (3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.
- (4) Onde evitare un uso eccessivo di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato, di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati.
- (5) Appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.
- (6) Le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera in questione e certificato dalle compe-

tenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera.

- (7) Onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima del 1° gennaio 2001.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel novembre del 2000, i contingenti supplementari per l'esercizio contingentale 2001 indicati in allegato.

Articolo 2

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati a una determinata fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

2. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'origine del contratto certificato di cui all'articolo 2.
3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima del 1° gennaio 2001.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Contingenti supplementari per la fiera di Berlino che si terrà dal 22 al 26 novembre 2000

[La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93]

Categoria	Unità	Paese terzo (*)	Limite quantitativo
1	tonnellate	Pakistan	66
	tonnellate	Ucraina	2
4	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	454
	1 000 pezzi	Indonesia	212
	1 000 pezzi	Malaysia	94
	1 000 pezzi	Pakistan	225
	1 000 pezzi	Ucraina	4
	1 000 pezzi	Vietnam	25
5	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	252
	1 000 pezzi	Malaysia	42
	1 000 pezzi	Pakistan	215
	1 000 pezzi	Ucraina	12
	1 000 pezzi	Vietnam	20
6	1 000 pezzi	India	118
	1 000 pezzi	Indonesia	131
	1 000 pezzi	Malaysia	92
	1 000 pezzi	Sri Lanka	116
	1 000 pezzi	Vietnam	20
7	1 000 pezzi	India	407
	1 000 pezzi	Indonesia	98
	1 000 pezzi	Sri Lanka	99
	1 000 pezzi	Vietnam	25
8	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	323
	1 000 pezzi	Indonesia	518
	1 000 pezzi	Malaysia	82
	1 000 pezzi	Pakistan	158
	1 000 pezzi	Sri Lanka	270
	1 000 pezzi	Ucraina	4
	1 000 pezzi	Vietnam	220
9	tonnellate	Pakistan	233
12	1 000 paia	Bielorussia	4
	1 000 paia	Ucraina	20
15	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	124
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	20

Categoria	Unità	Paese terzo (!)	Limite quantitativo
16	1 000 pezzi	Ucraina	4
18	tonnellate	Vietnam	5
20	tonnellate	Bielorussia	2
	tonnellate	India	294
	tonnellate	Pakistan	149
	tonnellate	Ucraina	2
21	1 000 pezzi	Sri Lanka	240
	1 000 pezzi	Vietnam	30
26	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	383
	1 000 pezzi	Ucraina	4
27	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	372
29	1 000 pezzi	India	268
78	tonnellate	Vietnam	5
118	tonnellate	Bielorussia	2

(!) Sono aperti contingenti supplementari a condizione che il commercio di prodotti tessili originari dei paesi interessati rimanga soggetto, nel 2000, ad un regime convenzionale specifico.